

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "I LABORATORI DI ESPERIENZA DELL'ASILO NIDO".

Il giorno sette del mese di agosto 2012 presso la sede del Comune di Menaggio in Menaggio, via Lusardi n. 26;

TRA

L'AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI con sede legale in Via Lusardi 26 a Menaggio P.I. 02975420130 nella persona del Sig. Carlo Venturini nato a Milano il 10.03.1972, C.F. VNTCRL72C10F205D, il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto dell'Azienda medesima,

IL COMUNE DI MENAGGIO, con sede in Menaggio, via Lusardi n. 26, P.I.: 00562850131, nella persona del Vice Sindaco VENINI Maria Donata, nata a Menaggio (CO) il 8.02.1957, C.F. VNNMDN57B48F120W, in qualità di Responsabile dell' Ufficio/Servizio Asilo Nido del Comune di Menaggio, ed in rappresentanza organica dello stesso ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale nr. 84 in data 10.07.2012, esecutiva;

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

La presente scrittura privata ha per oggetto l'affidamento delle prestazioni di servizio strumentali alla gestione del progetto sperimentale denominato "I laboratori di esperienza dell'asilo nido" da erogare presso l'Asilo Nido comunale "Lina e Riccardo Mantero" in Menaggio. Per la realizzazione del progetto si renderà necessaria la presenza di una educatrice per 36 ore.

Il servizio si svolgerà nei locali di proprietà comunale dell'Asilo Nido sito in via Lungolago Castelli in Menaggio.

Art. 2 – Durata del contratto

Il servizio decorre dal **1 settembre 2012 al 02 agosto 2013**. L'Azienda Sociale Centro Lario e Valli ha l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, su richiesta del Comune di Menaggio al fine di garantire l'erogazione del servizio pubblico.

Art. 3 - Valore del contratto

L'importo presunto per lo svolgimento di detto servizio è pari ad Euro 23.956,00 come da preventivo dell'Azienda.



La prestazione resa dall'Azienda si intende esente IVA art.10, n. 27 ter del D.P.R. n. 633/1972.

Qualora si rendano necessarie modifiche e variazioni ad alcune caratteristiche al servizio in oggetto (ad esempio aumento orario settimanale) si applica quanto previsto dall'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 4 - Gestione del Personale

L'Azienda deve assicurare il servizio oggetto del presente contratto con proprio personale.

Il personale in servizio presso la struttura dovrà utilizzare un badge per la timbratura dell'orario di servizio.

L'Azienda dovrà impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale, al fine di garantire una continuità didattica e relazionale.

Il personale potrà essere variato solo per evenienze contingenti, straordinarie e motivate e ne dovrà essere data immediata comunicazione al Comune di Menaggio.

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o richiedere la sostituzione in qualsiasi momento del personale non ritenuto idoneo, indicandone i motivi all'Azienda, la quale avrà l'obbligo di sostituire il personale contestato.

Art. 5 - Obblighi e doveri del personale

Il personale dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio di collaborazione con ogni altro operatore, uffici e strutture con cui viene a contatto per ragioni di servizio. Dovrà essere vestito decorosamente e dotato di dispositivo di riconoscimento.

Art. 6 - Segreto d'ufficio e riservatezza

Il personale operante presso il servizio dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e dati personali e soggettivi e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio.

L'Azienda e il suo personale potranno utilizzare i dati personali e sensibili, quali quelli inerenti allo stato di salute degli utenti, l'anamnesi familiare, le diete e i conseguenti orientamenti filosofici e/o religiosi degli utenti e delle loro famiglie, esclusivamente ai fini della corretta



erogazione del servizio, essendone in ogni caso vietata la divulgazione e/o trattamento in qualunque forma e/o modo differente.

Art. 7- Penalità

Se durante il periodo di prestazione del servizio fossero contestate inadempienze rispetto alle disposizioni del presente contratto, verranno applicate le seguenti penalità, fermo restando i casi che determinano la risoluzione o la recessione del contratto:

- per la mancata prestazione del servizio Euro 250,00 per ogni giorno di mancato esercizio dell'attività;
- per ogni giorno di ritardo, rispetto alla richiesta del Comune, nella sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni Euro 250,00.

Le irregolarità e le inadempienze riscontrate devono essere contestate per iscritto con la concessione di un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali giustificazioni.

Nel caso l'Azienda non adempia a tale incombenza o, nel termine prescritto, fornisca elementi giudicati inadeguati a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la penalità.

L'eventuale contestazione, non sufficientemente giustificata, successiva alla decima nel corso della durata del contratto, potrebbe determinare la risoluzione del contratto stesso, qualora le inadempienze siano ritenute gravi.

Il Comune di Menaggio procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'Azienda.

La comunicazione delle penalità e di ogni altra contestazione avverrà con raccomandata A.R. Non costituisce inadempimento la mancata sostituzione di personale non segnalata dal Comune.

Art. 8 - Fatturazione e consuntivo

Il Comune di Menaggio sarà tenuto al pagamento di fatture d'acconto mensili con scadenza a 30 giorni d.f., emesse dall'Azienda Sociale Centro Lario e Valli.

Al termine del periodo di durata del servizio, l'A.S.C.L.V. presenterà il conto consuntivo dell'attività svolta sottoscritto dal legale rappresentante.



Art. 9 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione per il solo caso d'uso, a spese e oneri a carico del richiedente la registrazione.

Art. 10 - Norme di Chiusura

Per quanto non definito dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Azienda Sociale Centro Lario e Valli



Comune di Menaggio

Il vice sindaco

Maria Donata Venini

